

titolari di sole prestazioni assistenziali (pensioni o assegni sociali e pensioni di invalidità civile). La quota di persone che cumulano più pensioni tra quelle di invalidità, vecchiaia e ai superstiti (IVS) è pari al 12,3% ed è superiore a quelle dei pensionati che hanno cumulato uno o più trattamenti IVS con pensioni indennitarie (6,6%) o assistenziali (5,5%). Infine, gli individui che cumulano pensioni indennitarie e assistenziali e i titolari di almeno tre pensioni di diverso tipo (classificati nella tipologia «Altro») rappresentano lo 0,6% del totale (Tabella PS.8).

La distribuzione dei pensionati per numero di prestazioni ricevute nel 2000 è invariata rispetto a quella del 1999: il 71,4% percepisce una sola pensione, mentre il 23,1% ne cumula due ed il 4,7% è titolare di almeno tre pensioni.

Tabella PS. 8. — PENSIONATI E IMPORTO LORDO MEDIO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE. ANNI 1999 - 2000 (Importo medio in euro)

TIPOLOGIE (a)	1999*				2000			
	Numero	Composizione %	Importo medio	Numeri indice	Numero	Composizione %	Importo medio	Numeri indice
Vecchiaia (VEC)	7.561.754	46,2	11.865	115,1	7.596.745	46,4	12.189	114,9
Invalità (INV)	1.521.949	9,3	5.955	57,8	1.405.994	8,6	6.121	57,7
Superstiti (SUP)	1.661.322	10,1	7.261	70,5	1.653.443	10,1	7.403	69,8
Indennitarie (IND)	474.737	2,9	2.806	27,2	476.002	2,9	2.852	26,9
Assistenziali (ASS)	1.104.804	6,7	3.950	38,3	1.135.195	6,9	3.980	37,5
Altre IVS	2.017.000	12,3	12.196	118,3	2.023.237	12,3	12.520	118,0
IVS + Indennitarie (IVS+IND)	1.085.315	6,6	14.013	136,0	1.088.552	6,6	14.413	135,9
IVS + Assistenziali (IVS+ASS)	852.960	5,2	12.859	124,8	899.004	5,5	13.162	124,1
Altro	97.153	0,6	14.906	144,7	106.499	0,6	15.470	145,8
TOTALE	16.376.994	100,0	10.305	100,0	16.384.671	100,0	10.609	100,0

(*) Il dato relativo all'importo medio differisce da quello pubblicato in precedenza in quanto è stato calcolato al netto della componente relativa agli assegni familiari.

(a) A causa della possibilità di cumulo di più prestazioni pensionistiche è stato definito un raggruppamento in classi che permette di attribuire in maniera univoca tutti i percettori di pensioni sulla base della tipologia di prestazioni percepite: a) solo vecchiaia (VEC); b) solo invalidità (INV); c) solo superstiti (SUP); d) solo indennitarie (IND); e) solo assistenziali (ASS); f) vecchiaia + invalidità; vecchiaia + superstiti; invalidità + superstiti; vecchiaia + invalidità + superstiti (ALTRE IVS); g) IVS + indennitarie (IVS+IND); h) IVS + assistenziali (IVS+ASS); i) indennitarie + assistenziali; IVS+indennitarie + assistenziali (ALTRO).

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.

Rispetto al 1999, si osservano differenze significative nella distribuzione del numero dei beneficiari. I pensionati di invalidità diminuiscono del 7,6%, mentre i percettori di pensioni ai superstiti dello 0,5%. Il numero dei pensionati delle altre tipologie, invece, è aumentato, anche se in modo disomogeneo: in particolare, il maggior tasso di crescita si è avuto per i pensionati appartenenti alla tipologia «Altro» (+9,6%). Il numero dei percettori che cumulano uno o più trattamenti IVS con pensioni assistenziali è aumentato del 5,4%. Per le altre tipologie i tassi di crescita risultano inferiori, con valori intorno allo 0,3%, fatta eccezione per i titolari di pensioni assistenziali (+2,8%) e per i pensionati di vecchiaia (+0,5%).

L'importo lordo medio annuo dei redditi da pensione al 31 dicembre 2000 è pari a 10.609 euro, con un valore medio mensile, quindi, di circa 884 euro (+ 3% rispetto al 1999). L'importo medio più elevato, pari a 15.470 euro all'anno, è erogato ai pensionati riuniti nella tipologia «Altro», i quali percepiscono anche il numero medio di pensioni *pro capite* più elevato (3,3). L'importo medio annuo più basso spetta ai pensionati con sole prestazioni indennitarie (2.852 euro) e ai titolari di sole pensioni assistenziali (3.980 euro). Gli importi medi sono più elevati per i pensionati che percepiscono più tipologie di pensioni e per i titolari di soli trattamenti di vecchiaia: questi ultimi hanno redditi lordi da pensione medi annui pari a 12.189 euro (+ 2,7% rispetto al 1999).

Per quanto riguarda il genere si osserva che i beneficiari delle pensioni sono più frequentemente di genere femminile; tuttavia, gli uomini, pur essendo il 47% dei pensionati, percepiscono il 55% dei redditi pensionistici, a causa del maggiore importo medio delle loro entrate pensionistiche (12.566 euro rispetto agli 8.892 euro percepiti in media dalle donne).

Distribuzione territoriale

Nel 2000, se si escludono i pensionati residenti all'estero e i casi per i quali non è stato tecnicamente possibile attribuire la regione di residenza, il 48,9% dei pensionati risiede nelle regioni settentrionali (oltre 7,7 milioni di individui), il 30,7% nelle regioni meridionali ed il 20,3% in quelle centrali (Tabella PS.9). Più in dettaglio, nelle regioni settentrionali si registra una presenza relativamente più consistente di pensionati che hanno percepito contemporaneamente diversi tipi di pensione IVS (56,3%) e di pensioni di vecchiaia (57%). Nelle regioni

Tabella PS. 9. – PENSIONATI PER TIPOLOGIA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (*). ANNI 1999 – 2000
(dati percentuali)

TIPOLOGIE	1999				2000			
	Nord	Centro	Mezzogiorno	ITALIA	Nord	Centro	Mezzogiorno	ITALIA
Vecchiaia (VEC)	57,5	19,6	22,9	100,0	57,0	19,8	23,2	100,0
Invalità (INV)	29,0	20,6	50,4	100,0	28,8	20,6	50,6	100,0
Superstiti (SUP)	43,3	20,3	36,3	100,0	43,1	20,4	36,4	100,0
Indennitarie (IND)	41,0	22,2	36,7	100,0	41,3	22,0	36,7	100,0
Assistenziali (ASS)	30,7	19,7	49,6	100,0	30,4	19,4	50,2	100,0
Altre IVS	56,6	18,6	24,8	100,0	56,3	18,8	25,0	100,0
IVS + Indennitarie (IVS+IND)	44,4	27,1	28,5	100,0	44,5	26,8	28,7	100,0
IVS + Assistenziali (IVS+ASS)	42,3	20,2	37,5	100,0	42,4	19,4	38,1	100,0
Altro	35,1	27,6	37,3	100,0	35,8	26,5	37,6	100,0
TOTALE	49,1	20,3	30,6	100,0	48,9	20,3	30,7	100,0

(*) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente.

centrali risiede un gruppo relativamente più numeroso di pensionati che percepiscono una IVS cumulata con una pensione indennitaria (26,8%) o almeno tre pensioni di diverso tipo (26,5%); nel Mezzogiorno, infine, sono relativamente più frequenti, tra i percettori di una sola tipologia di pensioni, i titolari di pensioni di invalidità (19,9 punti percentuali in più rispetto alla percentuale complessiva della ripartizione), di pensioni assistenziali (+ 19,5 punti percentuali), indennitarie (+ 6 punti percentuali). Tra i percettori di prestazioni cumulate, sono relativamente più frequenti i titolari di una pensione IVS con una assistenziale e i titolari di tre o più pensioni (rispettivamente 7,4 e 6,9 punti percentuali in più sempre rispetto alla percentuale complessiva della ripartizione). In generale, nel 2000 la distribuzione territoriale del numero dei pensionati rimane quasi invariata rispetto a quella osservata nel 1999.

Se si rapporta il numero dei pensionati alla popolazione occupata, nel 2000 si rilevano 75 pensionati ogni 100 occupati (76 nel 1999); il carico relativo è maggiore nelle regioni meridionali ed insulari, nelle quali il rapporto è di 82 pensionati ogni 100 occupati ed inferiore in quelle settentrionali, nelle quali il rapporto è di 71 a 100.

Differenze territoriali si rilevano anche con riferimento agli importi medi dei redditi pensionistici (Tabella PS.10). Essi sono, infatti, più elevati nelle regioni settentrionali e in quelle centrali (106% rispetto alla media nazionale) e inferiori nelle regioni del Mezzogiorno (86,4% rispetto alla media nazionale). I divari sussistono per tutte le tipologie di pensionati eccezione fatta per i percettori di pensioni indennitarie per i quali gli importi medi sono più elevati al Sud ed al Centro (rispettivamente 103,7% e 106,4% rispetto alla media nazionale) e più bassi al Nord (93,3%).

Tabella PS. 10. — Importo lordo medio annuo delle pensioni per tipologia di pensionato (a) e ripartizione geografica del titolare. Anni 1999-2000 (Numeri indice: base Italia = 100)

TIPOLOGIE (a)	1999				2000			
	Nord	Centro	Mezzogiorno	ITALIA	Nord	Centro	Mezzogiorno	ITALIA
Vecchiaia (VEC)	98,5	108,5	96,4	100,0	98,9	108,6	95,5	100,0
Invalità (INV)	108,9	100,6	94,6	100,0	110,5	101,5	93,4	100,0
Superstiti (SUP)	101,0	111,9	92,1	100,0	101,3	112,4	91,6	100,0
Indennitarie (IND)	94,6	103,6	103,8	100,0	93,3	106,4	103,7	100,0
Assistenziali (ASS)	101,2	100,4	99,1	100,0	101,9	100,9	98,4	100,0
Altre IVS	103,2	102,7	90,8	100,0	103,1	103,0	90,8	100,0
IVS + Indennitarie (IVS+IND)	103,9	100,0	93,9	100,0	104,2	100,2	93,3	100,0
IVS + Assistenziali (IVS+ASS)	104,9	101,8	93,5	100,0	106,0	101,9	92,4	100,0
Altro	105,4	101,3	93,9	100,0	106,2	101,3	93,1	100,0
TOTALE	105,6	106,1	87,0	100,0	105,9	106,4	86,4	100,0

(a) Sono esclusi i pensionati residenti all'estero e i casi non ripartibili.

Analisi per classe di età

La quota maggiore di beneficiari di trattamenti pensionistici è ovviamente collocata nella parte alta della piramide delle età. Il 64,7% dei pensionati ha più di 65 anni e il 15,8% del totale è ultraottantenne (Tabella PS.11). Tuttavia, una quota consistente di percettori ha un'età inferiore a quella normalmente individuata come soglia della vecchiaia: il 31,7% dei pensionati ha un'età compresa tra 40 e 64 anni e il 3,6% ha meno di 40 anni.

Differenze molto ampie si osservano tra le distribuzioni per età delle diverse tipologie di pensionati. I titolari di pensione di vecchiaia sono relativamente più concentrati nella classe di età 65-79 anni (52,6%), pur essendo molto consistente la quota di beneficiari in età compresa tra 40 e 64 anni, a causa della presenza dei pensionamenti di anzianità (40,1%). Analogamente, si rileva una maggiore incidenza delle persone in età compresa tra 65 e 79 anni fra i beneficiari di pensioni di invalidità (53,4%), di «Altre IVS» (57,9%) e di prestazioni IVS cumulate con pensioni indennitarie (53,4%). I beneficiari di pensioni di tipo IVS cumulate a prestazioni assistenziali e i pensionati appartenenti alla tipologia «Altro» tendono ad essere, invece, maggiormente presenti nelle età più anziane (80 anni e più). I percettori di sole pensioni indennitarie sono relativamente più frequenti nella classe di età compresa tra 40 e 64 anni (64,7%). Infine, per i titolari di pensioni assistenziali, benché la frequenza più elevata si riferisca alla classe 65-79 anni, quote relativamente più elevate di quelle registrate per il complesso dei pensionati si rilevano anche nelle età inferiori a 40 anni.

Tabella PS. 11. — Pensionati per tipologia e classe di età. Anni 1999-2000 (dati percentuali)

CLASSI DI ETÀ (anni)	VEC	INV	SUP	IND	ASS	Altre IVS	IVS + IND	IVS + ASS	ALTRO	TOTALE
1999										
0 - 14	—	—	2,9	0,1	5,3	—	—	0,1	—	0,7
15 - 39	—	0,9	5,9	21,9	18,9	—	0,3	2,7	0,8	2,8
40 - 64	42,1	27,5	29,2	64,8	25,5	12,1	26,0	19,4	11,8	32,8
65 - 79	51,3	54,9	41,5	8,6	40,1	58,5	54,9	34,8	37,5	48,8
80 e più	6,6	16,6	20,5	4,7	10,3	29,4	18,8	43,0	49,9	14,9
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2000										
0 - 14	—	—	2,7	0,7	6,3	—	0,2	0,1	0,0	0,7
15 - 39	—	1,0	5,5	23,3	19,4	0,0	0,6	2,6	1,1	2,9
40 - 64	40,1	27,4	28,8	64,7	25,6	11,3	24,9	18,8	11,3	31,7
65 - 79	52,6	53,4	41,4	6,9	38,9	57,9	53,4	35,1	35,0	48,9
80 e più	7,2	18,1	21,6	4,5	9,9	30,8	20,8	43,4	52,5	15,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.

L'importo medio delle pensioni più elevato è percepito dai pensionati in età compresa tra 40 e 64 anni (11.320 euro, valore del 6,7% superiore a quello medio generale). Per i pensionati ultrasessantacinquenni, gli importi medi hanno valori molto vicini a quelli del complesso dei beneficiari (10.639 euro annui), mentre per i pensionati in età inferiore a 40 anni non raggiungono il 50% della media (Tabella PS.12).

Tabella PS. 12. — Importo lordo medio annuo delle pensioni per tipologia di pensionato (a) e classe di età del titolare. Anni 1999-2000 (Numeri indice: base Totale = 100)

CLASSI DI ETÀ (anni)	VEC	INV	SUP	IND	ASS	Altre IVS	IVS + IND	IVS + ASS	ALTRO	TOTALE
1999										
0 - 14	—	—	35,1	119,0	96,2	—	51,5	49,7	50,7	31,4
15 - 39	—	87,4	48,0	76,6	120,5	81,9	76,3	76,2	71,5	40,9
40 - 64	109,8	107,5	93,7	92,6	94,2	118,2	103,9	91,7	88,2	106,5
65 - 79	92,7	98,2	109,4	184,6	89,5	101,0	99,2	99,4	95,9	99,4
80 e più	94,6	94,3	114,3	157,3	119,5	90,6	97,2	105,8	106,3	101,7
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2000										
0 - 14	—	—	25,5	89,2	80,7	—	29,2	38,3	45,2	25,8
15 - 39	—	82,5	44,5	75,0	115,7	78,1	59,7	73,4	68,7	38,6
40 - 64	111,1	108,6	93,4	90,1	94,6	120,3	104,7	91,4	86,1	106,7
65 - 79	92,2	97,8	109,1	224,9	93,2	100,9	99,1	98,5	95,7	99,5
80 e più	95,0	94,5	115,1	184,5	122,3	90,9	98,7	106,6	106,6	102,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0^(a)

(a) Sono esclusi i pensionati residenti all'estero e i casi non ripartibili.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.

Analisi per classe di importo

La distribuzione dei pensionati per classe di importo medio mensile lordo delle prestazioni presenta frequenze più elevate nelle classi inferiori e una dispersione elevata per alcune tipologie di percettori. Il gruppo più numeroso di pensionati (6,1 milioni di individui, pari al 37% del totale) percepisce meno di 517 euro mensili. Il secondo gruppo per numerosità (5,1 milioni di pensionati, pari al 31,3% del totale) ha una o più pensioni per un importo lordo medio mensile complessivo compreso tra 517 e 1.032 euro. Un ulteriore 19,3% di individui ha redditi da pensione compresi tra 1.033 e 1.549 euro e il restante 12,5% della popolazione considerata riceve pensioni di importo superiore a 1.549 euro.

La distribuzione osservata per il complesso dei pensionati non si mantiene per le diverse tipologie. Il 32,3% dei percettori di pensioni di vecchiaia riceve redditi da pensione inferiori a 517 euro mensili e il 28,2% redditi compresi tra 517 e 1.032 euro. Tra i pensionati di invalidità, il 74,4% ha redditi da pensione inferiori a 517 euro e meno dell'1% superiori a 1.549 euro mensili. I pensionati della tipologia superstiti sono concentrati nelle due classi a reddito più basso (56% e 30,2% rispettivamente), mentre quelli con redditi da pensione superiori a 1.549 euro costituiscono il 3%. I pensionati delle tipologie indennitarie e assistenziali sono presenti per la quasi totalità nella prima classe di importo, con quote superiori all'80% del totale. Infine, le distribuzioni dei pensionati che cumulano più categorie di pensione presentano una quota maggiore di individui nelle classi di importo medio-alte, per effetto essenzialmente del cumulo.

Tabella PS. 13. — Pensionati per tipologia e classe di importo medio mensile — Anni 1999-2000
(dati percentuali)

CLASSI DI IMPORTO (euro)	VEC	INV	SUP	IND	ASS	Altre IVS	IVS + IND	IVS + ASS	ALTRO	TOTALE
1999										
0 - 516	33,1	73,0	57,0	89,8	83,6	9,1	5,1	2,7	9,2	37,7
517 - 1.032	28,5	23,3	30,0	8,3	16,1	54,8	39,7	51,1	25,2	31,9
1.033 - 1.549	22,0	2,9	10,3	1,5	0,3	24,1	34,2	34,7	39,9	18,8
1.550 - 2.066	10,3	0,5	1,5	0,2	—	7,0	14,6	8,7	18,1	7,4
2.067 e più	6,1	0,3	1,3	0,2	—	5,0	6,4	2,8	7,5	4,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2000										
0 - 516	32,3	74,4	56,0	91,0	83,8	8,0	5,4	2,9	8,6	37,0
517 - 1.032	28,2	21,6	30,2	7,2	15,9	53,8	38,4	48,2	24,3	31,3
1.033 - 1.549	22,0	3,1	10,9	1,2	0,3	25,1	34,1	36,3	39,1	19,3
1.550 - 2.066	10,9	0,6	1,6	0,4	0,0	7,4	15,2	9,4	19,4	7,9
2.067 e più	6,6	0,3	1,4	0,3	0,0	5,6	6,8	3,2	8,6	4,6
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.

6.2 — TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL SALARIO

In questa sezione vengono analizzate le prestazioni erogate al fine di garantire un'integrazione del reddito o del salario dalle Gestioni INPS «Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» e «Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» di cui agli artt. 24 e 37 della legge n. 88/89.

6.2.1 – Trattamenti a sostegno del reddito

Tra le prestazioni previste a garanzia del reddito possono includersi le pensioni sociali, gli assegni sociali, gli assegni vitalizi, i trattamenti di famiglia, le prestazioni economiche di malattia, di maternità e TBC.

Pensioni sociali, assegni sociali e assegni vitalizi

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla GIAS e sono finanziati esclusivamente dallo Stato. A norma del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 27/11/2000, n. 277, gli importi annui delle prestazioni assistenziali e i nuovi limiti di reddito sono stati rideterminati per l'aumento di perequazione automatica da attribuirsi nella misura definitiva dell'1,6% per l'anno 2000 e nella misura previsionale del 2,4% per l'anno 2001.

Tali importi sono pari a 3.650,03 euro (L. 7.067.450) annue per i titolari di pensione sociale e a 4.428,85 euro (L. 8.575.450) annue per i titolari di assegno sociale.

Con decreto 20 novembre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5 dicembre 2001, il valore della perequazione automatica per l'anno 2001 è stato determinato nella misura definitiva del 2,6% che ha dato luogo ad un aumento di 8,11 euro (L. 15.700) mensili per le pensioni sociali che salgono, quindi, a 288,91 euro (L. 559.400) al mese e di 9,9 euro (L. 19.150) mensili per gli assegni sociali divenuti pari, mensilmente, a 350,57 euro (L. 678.800).

Come da comunicazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stato attribuito alle diverse indennità categorie INVCIV l'aumento della perequazione automatica nella misura del 2,08 per cento.

Nel corso del 2001 trovano applicazione, come del resto già illustrato nella precedente relazione generale, le seguenti disposizioni della legge n. 388/2000:

– l'articolo 70, c. 1, stabilisce che, dal 1° gennaio 2001, ai percettori di assegno sociale è concessa una maggiorazione di 12,91 euro (L. 25.000) mensili per i titolari con età inferiore ai 75 anni e di 20,66 euro (L. 40.000) per i titolari con età pari o superiore ai 75 anni, alle condizioni previste dai successivi comma 2, lettere a) e b), e comma 3;

– il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che per i titolari di pensione sociale l'aumento di cui sopra è concesso ad incremento dell'importo di 64,56 euro (L. 125.000) di cui all'art. 2 della legge 29.12.1988, n. 544;

– il successivo comma 5 prevede il medesimo aumento per i mutilati ed invalidi civili ed i sordomuti titolari di pensione o assegno sociale sostitutivo delle provvidenze INVCIV e per i ciechi con età pari o superiore ai 65 anni, alle medesime condizioni previste per i titolari di pensione o assegno sociale ordinario;

– il comma 6, infine, prevede una maggiorazione di 10,33 euro (L. 20.000) mensili per tredici mensilità a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai sessantacinque anni, titolari di pensione o assegno di invalidità, alle condizioni previste dal medesimo comma.

Gli aumenti previsti dall'articolo 70 sono concessi d'ufficio o a domanda qualora non siano disponibili gli elementi reddituali che ne condizionano il diritto.

L'art. 80, c. 19, della legge n.388/2000 ha precisato che le prestazioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 — assegno sociale e provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali — sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, ai soli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno.

Con legge 28 dicembre 2001 per il 2002 vengono attribuiti miglioramenti economici fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (L. 1.000.000) per tredici mensilità ai titolari di aumento della pensione sociale, di assegno sociale e di pensioni contributive e assistenziali comunque inferiori al predetto limite, in possesso dei seguenti requisiti d'età e di reddito:

1) i beneficiari con età pari o superiore a 70 anni, debbono essere in possesso di un reddito annuo inferiore a 6.713,98 euro (L. 12.998.000) se soli, ovvero di un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, inferiore a 11.271,39 euro (L. 21.824.000) se coniugati e non effettivamente e legalmente separati. L'età si riduce di un anno per ogni quinquennio di contributi, se versati, fino a un massimo di cinque anni di riduzione. La maggiorazione viene concessa in misura tale da non comportare il superamento dei predetti limiti. L'unico reddito escluso dal calcolo dei requisiti reddituali è quello convenzionale della casa di abitazione;

2) nei confronti degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/84 il beneficio decorre a partire dai 60 anni di età.

L'articolo 39 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, venga corrisposta ai lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, che siano in possesso dei requisiti di 35 anni di età e 10 anni di anzianità contributiva, una indennità di importo eguale al trattamento minimo delle pensioni a carico del FpId.

Trattamenti di famiglia

La legge n. 388/2000 ha previsto, all'art. 120, una riduzione degli oneri sociali da realizzarsi attraverso un esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro.

Tale provvedimento stabilisce, a decorrere dal 1/2/2001, una riduzione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali.

Ai datori di lavoro tenuti al versamento di un'aliquota contributiva inferiore a 0,80 punti percentuali, il comma 2 del medesimo articolo, riconosce un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui versamenti degli altri contributi di cui all'art. 24 della legge n. 88/89 «*prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione*».

Nel caso di ulteriore impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate nell'ordine indicato al

comma 1 del citato art. 24 (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia).

Il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro destinatari della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, compresi quelli che sono esonerati dal versamento della relativa contribuzione in quanto provvedono direttamente all'erogazione, nei confronti dei propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici, aziende operanti all'estero in paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale, ecc.).

A questi ultimi datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero dello 0,40%, a valere, prioritariamente, sui contributi per maternità e per disoccupazione ovvero sulle altre contribuzioni ex art. 24 L. n. 88/89.

Riflessi sulle prestazioni nel biennio considerato si avranno con l'applicazione delle tabelle previste per i nuclei familiari con figli, nei casi di nipoti minori a carico dell'ascendente ai sensi sia dell'art. 2, c. 6, legge n. 153/88 che della sentenza della Corte costituzionale n. 180/1999.

Sono stati fissati i nuovi limiti di reddito che consentono di beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002. Come previsto dalla legge n. 153/88, istitutiva del nuovo trattamento di famiglia, tali livelli sono stati aumentati del 2,6%, cioè in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT tra il 1999 e il 2000. L'aggiornamento porta la soglia minima da 10.840,43 (L. 20.990.000) a 11.122,41 (L. 21.536.000) e il valore massimo da 49.442,48 euro (L. 95.734.000) a 50.728,46 euro (98.224.000). È stato modificato anche l'anno di riferimento del reddito familiare. Per il periodo 1° luglio 2001 - 20 giugno 2002 si deve far riferimento al reddito del 2000. Le tabelle contenenti le nuove fasce di reddito e i valori mensili dei trattamenti da corrispondere sono allegati alla circolare INPS n. 121/2001. L'INPS ha stabilito, inoltre, che al lavoratore che ha raggiunto il minimo di ore prescritte (104 mensili per gli operai e 130 mensili per gli impiegati) debba comunque essere riconosciuto il diritto alla prestazione nella misura intera. In precedenza, al lavoratore che pure avesse raggiunto il minimo di ore di effettiva occupazione previsto dal D.P.R. n. 797/55, nel periodo di paga, non veniva riconosciuto il diritto all'Anf per le giornate di assenza ingiustificata.

Prestazioni economiche di malattia, di maternità e antitubercolare

In materia di prestazioni, con DM. 12 gennaio 2001, sono stati stabiliti i criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS.

L'estensione di detta tutela è stata prevista dalla legge 23.12.1999 n. 488. L'indennità di malattia spetta, per periodi fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni gior-

nata di degenza effettuata presso strutture ospedaliere pubbliche e private purchè accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale e per ogni giorno di degenza, autorizzata e riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. L'indennità, per la maggior parte delle categorie, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 20 giorni di malattia, ed al 66,6%, per i successivi giorni.

Il D.M. 21/12/2000 n. 452, pubblicato il 6.4.2001 nella G.U. n. 81 reca le disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge n. 488/1999 e degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998. Tali norme hanno previsto assegni di maternità a sostegno sia delle lavoratrici meno tutelate dalle norme vigenti che della generalità delle cittadine. Per quanto riguarda gli aventi diritto, il decreto prevede, innovativamente, che possano beneficiare dell'assegno di maternità, concesso dai comuni, anche il padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre ovvero in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, l'affidatario preadottivo e l'adottante non coniugato purchè in possesso degli stessi requisiti previsti per le donne.

In virtù dell'art. 42 del d. lgs. n. 151/2001 i permessi ex art. 33 della legge n.104/92 e il congedo straordinario ex art. 80, c. 2, della legge n. 338/2000, possono spettare ai genitori di disabili maggiorenni anche se l'altro genitore non lavora.

È stato predisposto, inoltre, il DM attuativo dell'art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, che prevede che la tutela relativa alla maternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/95, avvenga nelle forme e con le modalità previste per i lavoratori dipendenti.

Nell'anno 2001 trova ancora applicazione la riduzione introdotta dall'art. 49 della legge n. 488/1999 degli oneri contributivi per maternità a carico di tutti i datori di lavoro, nella misura di 0,20 punti percentuali.

Per gli anni successivi al 2001, tale riduzione è subordinata all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8 della legge n. 448/98, successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 488/1999. La contribuzione per maternità sarà interessata anche dagli effetti dell'esonero di cui già si è detto nel sottoparagrafo precedente, nella percentuale dello 0,80, come previsto dalla legge n. 388/2000 all'art. 120, dal versamento con decorrenza 1°/2/2001 della contribuzione per assegni al nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro tenuti al pagamento, a tal fine, di un'aliquota contributiva inferiore a 0,80 punti percentuali, nei confronti dei quali è riconosciuto un ulteriore esonero fino a un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui versamenti degli altri contributi di cui all'art. 24 della legge 9/3/1989, n. 88 *«prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione»*.

Il beneficio suddetto trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro destinatari della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

A decorrere dal 1/1/2000, sono stati definitivamente soppressi i contributi Enaoli, asilnido e TBC a norma dell'art. 3, c. 1 della legge 23/12/1998, n. 448.

6.2.2. – Trattamenti a sostegno del salario

Tra le prestazioni a sostegno o sostitutive del salario, vengono annoverati i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati.

Trattamenti di disoccupazione

Tali trattamenti sono stati interessati dalla legge n. 388/2000 (articolo 78, comma 19) che ha previsto l'elevazione dal precedente 30% al 40% della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 636/39, convertito con modificazioni, dalla legge 1272/39 e, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, la sua estensione fino a nove mesi.

Trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni

A partire dal 1°/1/2000 i tetti mensili e la retribuzione di riferimento per le prestazioni CIG ordinarie sono stati elevati nella misura pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono stati prorogati dal D.L. n. 346/2000, decaduto e non reiterato, sino al 31/12/2001, per effetto dell'art. 78, u.c., della legge n. 388/2000, i seguenti trattamenti straordinari:

– trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62 c. 1, lett. a), della legge n. 488/99, concernente misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche;

– trattamento straordinario di integrazione salariale con scadenza entro l'11/8/2000, concesso ai sensi dell'art.3 della legge n. 223/91, per concordato preventivo con cessione dei beni in favore di un numero massimo di 100 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della legge n. 488/99, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20/7/93, e successive modificazioni, nel limite di 1.988.359,06 euro (L. 3 mld. e 850 mln.);

– trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 62, c. 1, lett. b), della legge n. 488/99 nei confronti di un numero massimo di 1900 unità (trattasi dell'intervento disciplinato dall'art.4 del D.L. n. 510/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 e successive modificazioni in favore di unità produttive ubicate tra quelle di cui all'art. 1 della legge n. 236/93 per le quali il Governo abbia stipulato un protocollo di intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero con le parti sociali nonché di interventi in favore di aziende presso le quali risulti la cessazione di unità produttive con più di 500 dipendenti ovvero abbiano una riduzione di personale);

– trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, c.1, lett. e), della legge n. 488/99 — riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui

all'art. 81 della legge n. 448/98 — che prevede interventi in favore di imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2 della legge n. 662/96 stipulati entro il 31/3/1998;

– trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, c.1, lett. *f*), della legge n. 488/99, in favore di un numero massimo di 150 lavoratori, nel limite di 2.065.827,59 euro (4 mld di lire), concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18/10/94 e del 26/1/96 in favore di lavoratori dipendenti da imprese con più di 1500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2 della legge n. 662/96;

– trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'art. 62 c. 1, lett. *g*), della legge n. 488/99, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici e le imprese di vigilanza;

– ai lavoratori già dipendenti da società di cui all'art. 62, c. 1, lett. *c*), della legge n. 488/99, che a seguito di risoluzione di contratto di affitto d'azienda e riconsegna dell'azienda entro il mese di giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto art. 62, c. 1, lett. *e*) è concesso a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di affitto e, comunque, non oltre il 31/12/01, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unità.

Nel corso del 2001 sono, inoltre, intervenute le seguenti disposizioni normative:

– la legge n. 251 del 3/7/2001 in occasione del vertice G8 di Genova (16-22 luglio) ha previsto interventi integrativi del reddito, rapportati al 100% della retribuzione persa, per i lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

– in base a quanto previsto dal decreto legge n. 158 del 3/5/2001, convertito nella legge n. 248 del 2/7/2001 sono stati emanati appositi decreti interministeriali concernenti interventi di sussidiazione salariale (anche di proroga di trattamenti in essere) per fronteggiare effetti sul piano occupazionale di crisi aziendali e settoriali;

– D.M. 28 maggio 2001 (criteri concessivi del trattamento CIGS e mobilità — art. 2 della legge n. 549/1995 e successive modificazioni — art. 78 comma 15, lett. *a*), della legge n. 388/2000), con il quale sono stati dettati i criteri per l'anno 2001, per la concessione della proroga CIGS e indennità di mobilità alle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di 50 addetti.

Indennità di mobilità e sussidi

Negli anni considerati continua a trovare applicazione la sentenza n. 6 del 18-21 gennaio 1999 della Corte Costituzionale nella quale si afferma che «i lavoratori, pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale».

L'art. 1 del D.L. n. 346/2000 (modificato e integrato dalla legge n. 388/2000) proroga, tra gli altri, i sotto elencati trattamenti non oltre il 31/12/2001:

– i trattamenti di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia di cui all'art. 11 della stessa legge n. 223, in favore dei lavoratori a suo tempo individuati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del SULCIS;

– l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori che hanno beneficiato fino al 31/12/2000 della proroga dell'indennità stessa ai sensi dell'art. 62 c. 1, lett. *l*), della L. n. 488/99, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge n. 219/81, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2 della legge n. 662/96, e dei lavoratori di cui all'art. 45 della legge n. 144/99, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/86 (VALBASENTO).

Lo stesso art. 1 del decreto legge citato dispone la proroga, al comma 10, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto legge n. 415/92, convertito dalla legge n. 488/92, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre, al comma 13, riconosce l'indennità di mobilità per un periodo di effettiva durata pari a quella del trattamento salariale concesso ai sensi della legge n. 56/94, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito della mancata approvazione di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della legge n. 223/91, collocati in mobilità entro l'anno 1996 e dopo la fruizione del trattamento salariale di cui all'art. 1 del decreto legge n. 478/93, convertito nella suddetta legge n. 56/94.

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con sentenza n. 106/01 del 1°/12/2000-12/3/2001, ha affermato che anche i lavoratori a domicilio i quali — a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale, intimato da imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di cassa integrazione salariale — vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/91. Pertanto anche ai lavoratori a domicilio, iscritti nelle liste di mobilità e che facciano valere i requisiti e le condizioni dettate dalla legge n. 223/91, dovrà essere riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7 di tale legge.

Per effetto dell'esaurimento del periodo temporale d'applicazione delle disposizioni del D. lgs.vo n. 81/2000 e della legge n. 388/2000, dal 1/7/2001 in poi l'ulteriore svolgimento di lavori socialmente utili può essere stabilito soltanto dalle singole Regioni che possono utiliz-

zare le risorse del Fondo per l'Occupazione che il Ministero del Lavoro mette a loro disposizione per la copertura degli oneri relativi alla corresponsione in favore degli interessati dell'assegno previsto per lo svolgimento di tali attività e dell'assegno per il nucleo familiare previa stipula di specifica Convenzione, in corso di perfezionamento, tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni che hanno deciso la prosecuzione delle attività fino al 31/12/2001. Il trasferimento di ulteriori risorse dal Fondo per l'occupazione avverrà soltanto verso le Regioni che avranno realizzato, entro il 31/12/2001, la stabilizzazione occupazionale di almeno il 30% dei lavoratori socialmente utili appartenenti ai relativi bacini regionali.

Pensionamenti anticipati

Nel corso del 2001 sono intervenute le seguenti disposizioni normative:

— legge n. 62/01, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (art. 12 e 14);

— D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, recante, tra l'altro, modificazioni all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, riguardante l'esodo e il prepensionamento dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;

— con D.M. 9 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. del 4/3/2000, il Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, per i lavoratori poligrafici dipendenti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un massimo di 1700 dipendenti pensionabili, per il periodo 1/6/1999-31/5/2000;

— con decreto del 7/5/2001, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2001 è stato autorizzato il pensionamento anticipato di n. 310 dipendenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per periodo 1°/6/2000-31/5/2001.

Il decreto legge n. 346/2000 all'art. 2 reca disposizioni in materia di lavori socialmente utili. L'art. 2, c. 1, del citato decreto n. 346 ha stabilito il differimento al 30 aprile 2001 dei termini di presentazione della domanda di ammissione ai versamenti volontari e di pensionamento anticipato per lavori socialmente utili da parte di coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31/12/1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di età, non hanno presentato la domanda stessa entro il 21 giugno 2000. Per i soggetti in possesso dei requisiti minimi, di contribuzione e di età, richiesti per l'ammissione al pensionamento anticipato e del requisito dei dodici mesi di effettivo impegno nei progetti lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, che hanno presentato la domanda di prepensionamento successivamente al 21 giugno 2000 ed entro il 30 aprile 2001, il predetto trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Il termine ultimo di decorrenza è il primo maggio 2001.

6.3. - TRATTAMENTI PER INFORTUNI

Al fine di una corretta ed opportuna valutazione delle informazioni riportate in questa sezione, non si può prescindere dal quadro normativo di riferimento nel quale operano gli Enti che erogano tali prestazioni, nei confronti dei quali assume rilevanza la norma, inserita nella legge finanziaria 2001, n. 388/2000, all'art. 68, c. 6, di interpretazione autentica dell'art. 8, c. 2, della legge n. 223/91 (nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL).

Nella stessa legge finanziaria (art. 73, c. 3) sono state inserite correzioni dell'art. 13 (tutela del danno biologico) del d. lgs.vo n. 38/2000.

Tabella PS. 14. - SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (in milioni di euro)

	Anni	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	2000	- 77	- 9.571
	2001	335	- 9.236
IPSEMA	2000	11	150
	2001	n.d.	151
ENPAIA - Ass. Infortuni (a)	2000	3	—
	2001	..	—

(a) Ad esclusione delle gestioni separate periti agrari ed agrotecnici, l'Enpaia predispone uno stato patrimoniale consolidato i cui dati sono riportati nell'appendice PS. 28.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Il d. lgs.vo 6/11/2001, n. 423, che si prefigge l'obiettivo della piena equiparazione, alla scadenza del quinquennio 2002-2006, della contribuzione versata ai fini previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere, ha riflessi sul calcolo del premio assicurativo dovuto all'INAIL per i soli soci che hanno instaurato con le cooperative esercenti le attività previste nel Dpr n. 602/70, un rapporto di lavoro subordinato.

Sono stati proposti, per l'eventuale ulteriore iter, due schemi di norma concernenti, rispettivamente:

– la rideterminazione del contributo dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli apprendisti;

– il riferimento del contenuto dell'art. 68, c. 6, L. 388/2000 sopra citato, anche al beneficio contributivo previsto all'art. 25, c. 9, L. n. 223/91.

Tabella PS. 15. — ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI

ENTE EROGATORE	Anni	Contributi (In milioni)	Variazioni % su anno precedente	Prestazioni (In milioni)	Variazioni % su anno precedente	Contributi per prestazione
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)
INAIL	2000	6.887	—	5.314	—	1,30
	2001	7.194	4,5	5.217	- 1,8	1,38
IPSEMA - Gestione Infortuni	2000	51	—	31	—	1,65
	2001	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ENPAIA - Ass. Infortuni	2000	4	—	—	—	—
	2001	9	104,7	4	—	2,09

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 16. — ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI — ANALISI RENDITE
(milioni di euro)

ENTE EROGATORE	Anni	Assicurati	Variazione % su anno precedente	Numero di rendite liquidate	Variazione % su anno precedente	Assicurati per numero delle rendite	Importi medi delle rendite (in migliaia)	Variazione % su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)	(6)	(7)
INAIL	2000	17.242.171	—	1.230.752	—	14,01	4	—
	2001	17.445.400	1,2	1.204.527	- 2,1	14,48	4	1
IPSEMA - Gestione Infortuni	2000	40.309	—	5.180	—	7,78	4	—
	2001	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
IPSEMA - Assicurazione Infortuni	2000	33.283	—	17	—	1957,82	4	—
	2001	33.683	1,2	16	- 5,9	2105,19	4	1

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Prestazioni

Per quanto concerne gli infortuni in ambito domestico, la legge n. 493/99 ed i relativi decreti attuativi del 15.9.2000 hanno costituito il quadro normativo di riferimento per l'istituzione presso l'INAIL di un Fondo autonomo speciale con contabilità separata al quale confluiscono tutte le entrate e le uscite riguardanti la gestione con avvio dal 1°/3/2001.

Dal 1°/7/2001 è entrato in vigore il nuovo regolamento ENPAIA, approvato dai Ministeri covigilanti il 14/6/2000, con conseguente incremento delle prestazioni dovute al ricono-